

schap voor Vee en Vlees, con sede in Rijswijk, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sede in l'Aja, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3602/82 ⁽¹⁾ sia valido.
2. In caso affermativo, in base a quali criteri debba essere determinata la proporzione naturale del tessuto muscolare e dell'osso nella parte intera, contemplata dalla disposizione menzionata nella questione 1.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.

Ricorso della Società finanziaria siderurgica Finsider SpA e della Italsider SpA ambedue in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 1988

(Causa 363/88)

(89/C 25/08)

Il 14 dicembre 1988 la Società finanziaria siderurgica Finsider SpA in liquidazione, con sede in Roma e la Italsider SpA in liquidazione, con sede in Genova, entrambe rappresentate e difese dagli avv. prof. Cesare Grassetti e Guido Greco, patrocinanti presso la Corte di cassazione in Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, avenue de la Porte Neuve, 12, presso lo studio dell'avv. Nico Schäffer, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare la Comunità europea e così la Commissione responsabile dei danni subiti dalla ricorrente per le minori consegne di prodotti delle categorie I a, I b e II nel mercato nazionale, negli anni 1984, 1985 e 1986;
- condannare le Comunità europee e così la Commissione al risarcimento dei relativi danni, nell'ammontare che risulta dai conteggi esposti nel ricorso ⁽¹⁾ o nel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;

⁽¹⁾ Il danno complessivo subito dalla ricorrente è costituito dai seguenti importi complessivi:

Categorie	1984	1985
I a + II:	Lit 53 992 620 000	Lit 68 725 260 000
I b:	Lit 21 387 600 000	Lit 14 278 680 000
Categorie	1986	
I a + II:	Lit 104 299 920 000	
I b:	Lit 14 167 620 000	

— condannare le Comunità europee e così la Commissione al pagamento degli interessi su detti importi, a partire dal momento della sentenza di declaratoria della responsabilità;

— con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorso ricerca l'indennizzo e il risarcimento dei danni provocati dal comportamento della Commissione, che ha consentito, con comportamenti omissivi e commissivi, il superamento delle correnti tradizionali di consegne nel mercato italiano, disciplinato dall'articolo 15 B della decisione n. 234/84/CECA ⁽²⁾ del 31 gennaio 1984. Il comportamento della Commissione è stato illecito per aver patentemente, sistematicamente e volutamente eluso la disciplina dell'articolo 15 B, violando in particolare l'obbligo imposto dal paragrafo 4, parte seconda di tale articolo 15 B (obbligo di chiedere alle imprese di compensare gli squilibri accertati), in tutto l'arco di tempo di efficacia della norma (triennio dal 1984 al 1986). Del pari illecito risulta, ove occorra prenderlo in considerazione, il comportamento della Commissione in relazione alla misura di cui al paragrafo 5 dell'articolo 15 B; il mancato utilizzo di tale misura costituisce uno sviamento di potere ed una violazione anche del principio dell'affidamento. Risultava inoltre illecito l'esercizio del potere discrezionale della Commissione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 delle varie decisioni generali in materia di quote di produzione che ha contribuito a favorire il cospicuo superamento dei flussi tradizionali nella sottocategoria dei piccoli tubi saldati (ex categoria I a). — Il pregiudizio delle imprese italiane corrisponde ai quantitativi dei prodotti I a), I b) e II di provenienza CECA, consegnati con superamento dei flussi tradizionali. Il pregiudizio è stato subito solo dalle imprese del gruppo Finsider e dalla Falck, dato che si tratta degli unici produttori italiani dei prodotti delle categorie I a, I b e II.

⁽²⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

Ricorso delle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 1988

(Causa 364/88)

(89/C 25/09)

Il 14 dicembre 1988 le Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA, con sede in Milano, rappresentate e difese dagli avv. prof. Cesare Grassetti e Guido Greco, patrocini-

nanti presso la Corte di cassazione in Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, avenue de la Porte Neuve, 12, presso lo studio dell'avv. Nico Schäffer, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare le Comunità europee e così la Commissione responsabile dei danni subiti dalla ricorrente, per le minori consegne di prodotti della categoria I a, I b e II nel mercato nazionale, negli anni 1984, 1985 e 1986;
- condannare le Comunità europee e così la Commissione al risarcimento dei relativi danni, nell'ammontare che risulta dai conteggi esposti nel ricorso (*) o nel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
- condannare le Comunità europee e così la Commissione al pagamento degli interessi su detti importi, a partire dal momento della sentenza di declaratoria della responsabilità;

con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi alla causa 363/88.

(*) Il danno complessivo subito dalla ricorrente è costituito dai seguenti importi complessivi:

Categorie	1984	1985
Ia + II:	Lit 4 468 860 000	Lit 5 100 240 000
Ib:	Lit 1 669 200 000	Lit 868 920 000
Categorie 1986		
Ia + II:	Lit 15 454 020 000	
Ib:	Lit 1 649 200 000	

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Nizza, con ordinanza 12 dicembre 1988, nel procedimento penale contro JM Delattre

(Causa 369/88)

(89/C 25/10)

Con ordinanza 12 dicembre 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1988, nel procedimento penale contro JM Delattre, il Tribunal de grande instance di Nizza ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione n. 1

- i) Se il termine «malattia» figurante nelle citate direttive debba essere interpretato in modo uniforme secondo una definizione comunitaria o se, al contrario, ogni Stato membro sia libero di attuare le direttive summenzionate dando una propria definizione del termine malattia.
- ii) Qualora il termine «malattia» risponda ad una definizione comunitaria, se un prodotto «A», qualificato come alimento in uno Stato membro e la cui pubblicità evoca funzioni fisiologiche naturali (digestione, eliminazione della bile), possa essere qualificato come medicinale in altro Stato membro, in presenza di una direttiva comunitaria di armonizzazione delle norme applicabili ad un prodotto «B» (acque minerali naturali, direttiva 80/777/CEE) la quale afferma espressamente che queste stesse funzioni fisiologiche naturali non vanno considerate come malattie.
- iii) Qualora il termine «malattia» si riferisca ad una definizione comunitaria, se la menzione di sensazioni o stati quali la fame, gambe pesanti, fatica e/o prurito («sensazione a livello epidermico che induce a grattarsi») possa essere considerata come riferentesi a malattie.
- iv) Qualora si riconosca, invece, la libertà di ogni Stato membro di fissare la propria definizione di malattia, se uno Stato membro possa vietare la vendita di un alimento legalmente controllato e liberamente posto in vendita in altro Stato membro, col pretesto che detto prodotto è un rimedio contro una «malattia dell'uomo» (secondo il significato dato a questa nozione da detto Stato membro), pur senza aver sollecitato il previo parere dei comitati istituiti per evitare che disposizioni nazionali entrino in conflitto fra loro o con il diritto comunitario, in particolare il comitato per le specialità medicinali (istituito dalla direttiva 75/119/CEE), il comitato permanente per i prodotti alimentari (decisione 69/414/CEE), il comitato per i prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE) e/o il comitato per le norme e regolamentazioni tecniche (direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE).

Questione n. 2

- i) Tenuto conto della sentenza Van Bennekom, in particolare il punto 19 della sua motivazione, se uno Stato membro possa restringere la libera importazione e lo smercio di un prodotto alimentare estratto da una pianta di consumo corrente (aglio), legalmente prodotta, controllata e venduta in altro Stato membro, per il motivo che la forma esteriore del prodotto (comprese, pillole, capsule) sarebbe medi-